

PRIVACY - PIU' FORMAZIONE PER UNA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA !

Sempre più numerosi si fanno i casi di violazione delle norme sulla privacy portati dinanzi al Garante e sempre più spesso emerge, purtroppo, come ad essere violate siano le basilari norme del corretto e lecito trattamento dei dati personali - risultato che la nostra esperienza fa ricondurre alla scarsa formazione sul tema - .

Abbiamo ritenuto interessante portare alla Vostra attenzione tre recenti casi concreti ed esemplificativi¹.

PROVVEDIMENTO N. 089 DEL 02 MARZO 2011

Un centro servizi aveva inviato una **e-mail, con indirizzi di numerosi destinatari, indicante** in una tabella *"le ferie non fruite da ciascuno dei destinatari negli anni precedenti, nonché le ore di permesso non godute e quelle da recuperare"*; **dati personali** quindi portati, indebitamente, a conoscenza di terzi, che secondo l'istante sono altresì stati **trattati da soggetti privi della qualifica di incaricato al trattamento** dei dati dei dipendenti e **senza informativa**.

Nel provvedimento l'istante sottolinea poi la costante scarsa attenzione, del centro servizi, come ad esempio la prassi di *"documenti abbandonati sulla scrivania dei dipendenti con libero accesso da parte di chiunque"*.

Nel procedimento non è tuttavia emersa la violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali lamentata dall'istante.

Il **Garante** si è comunque pronunciato prescrivendo al centro servizi un miglioramento delle misure già in essere per la protezione dei dati personali, nonché una maggiore sensibilizzazione sulla formazione dei propri incaricati.

PROVVEDIMENTO N. 100 DEL 10 MARZO 2011

In tema di **"trattamento sproporzionato di dati biometrici dei dipendenti per finalità di accesso alla sede aziendale"**.

Dinanzi al Garante è emerso che:

- la società aveva già installato un sistema di allarme attivo fuori dall'orario di lavoro e non ha dato prova di *"aree sensibili"* che potessero giustificare l'uso dei dati biometrici dei lavoratori (sistema di rilevazione delle impronte digitali);
- il trattamento di tali dati si è svolto in maniera contraria ai principi di proporzionalità e necessità, considerato che non è stata documentalmente provata l'inefficacia delle ulteriori misure adottate contro ingressi di terzi estranei nella sede aziendale (badge).

Il risultato è la violazione dell'art. 37 del D. Lgs. 196/2003, in tema di notificazione al Garante, e la prescrizione del **Garante** di *"divieto dell'ulteriore trattamento di dati biometrici dei dipendenti per finalità di accesso alla sede aziendale"*.

PROVVEDIMENTO N. 139 DEL 07 APRILE 2011

Il caso riguarda il presunto uso del pc aziendale per svolgere, anche, attività di consulenza a favore di terzi, emerso a seguito di **controllo sul pc, e sui file ivi contenuti, in uso alla dipendente** - reclamante nel provvedimento - . Essa sostiene che il controllo da parte dell'azienda è avvenuto *"in modo assolutamente occulto e con modalità non dichiarate"*.

Dall'altro lato, la società sostiene che la scoperta è avvenuta a seguito di *"ordinarie operazioni di gestione del server aziendale"*.

"Nel caso di specie (...) è emerso che la società ha trattato dati personali riferiti alla reclamante e acquisendoli in occasione di una verifica effettuata sui propri sistemi informatici"; attività però *"compiuta senza che fosse stata fornita ai dipendenti un'adeguata e preventiva informativa"* al riguardo.

Ciò detto, il trattamento operato dalla società non è conforme al Codice sulla privacy ed il **Garante** ha così prescritto il *"divieto dell'ulteriore trattamento dei dati personali della dipendente e ritratti dai file e documenti acquisiti nell'ambito delle operazioni di backup effettuate sul server aziendale"*.

¹ Provvedimenti tratti dal sito www.garanteprivacy.it, cui si rimanda per visionare il testo completo dei singoli provvedimenti.